

9 GIUGNO 2024

DIREZIONE

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA ZONA ADIBITA A PALESTRA DI ARRAMPICATA INDOOR E DEGLI AMBIENTI STRUMENTALI ALLA STESSA, DEL CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE, DELLA SALA FITNESS, SOPPALCO E DEGLI SPAZI UFFICI, AMBULATORI E MAGAZZINI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "SANBÀPOLIS": AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA.

C.I.G.: B6831CED26

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva di Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce a Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, ivi compresi i servizi di carattere culturale e sportivo.

Opera Universitaria è proprietaria del centro Polifunzionale denominato "Sanbapolis", in via della Malpensada a Trento, in prossimità dello studentato San Bartolameo, destinato a sede di attività culturali e sportive.

Con determinazione n. 104 di data 30 aprile 2025, l'appalto per la gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente, della sala fitness, soppalco e degli spazi uffici, ambulatori e magazzini all'interno di tale centro Polifunzionale è stato affidato alla Abc Dolomiti soc. coop. sociale;

quest'ultima, con istanza prot. Opera n. 4654 di data 05/05/2025, ha richiesto, conformemente a quanto indicato in sede di offerta, di subappaltare i "servizi ricreativi, culturali e sportivi" in particolare "l'attività di manutentore generale della struttura sportiva tramite la figura di cui al punto 9 dell'Allegato A) riferito al personale assunto per la gestione della struttura" per un importo orario di € 25,00 per 10 ore settimanali e "l'attività di coordinamento operativo del personale assegnato alla gestione sia della palestra di arrampicata che dal campo di gioco polivalente, sala fitness e soppalco tramite la figura di cui al punto 8 dell'allegato A) riferito al personale della struttura" per un importo orario di € 25,00 per 10 ore settimanali, all'operatore economico Ascoop soc. coop. con sede in Tione di Trento, via Damiano Chiesa n. 2/a codice fiscale 00443110226, partita IVA 00443110226, iscritto al Registro delle Imprese di Trento n. REA 95563;

dato atto che l'Amministrazione, nel procedere al controllo dei documenti prodotti dall'affidatario ha riscontrato delle carenze relativamente al rispetto di quanto previsto dall'art. 119 commi 2 bis e 12 del D.Lgs. 36/2023, dell'art. 90 comma 9 lett. b) del D.Lgs. 81/2008, e della dichiarazione del subappaltatore attestante la propria qualità di micro, piccola o media impresa, come segnalato con nota prot. Opera n.6006 di data 15/05/2025, nota con la quale sono stati sospesi i termini per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto fino alla data di invio della documentazione richiesta;

con riscontro prot. Opera n. 5124 di data 20/05/2025 l'istante ha prodotto la documentazione richiesta, dichiarando *“Di applicare per tutti i lavoratori il CCNL per i dipendenti per imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi le cui tabelle retributive indicano importi superiori rispetto all'equivalente inquadramento nel CCNL del lavoro per i dipendenti degli impianti sportivi e integrativo provinciali, sia per quanto riguarda la retribuzione tabellare che per le indennità: maggiorazione lavoro notturno (OMISSIS), festivo e notturno festivo al OMISSIS. Dichiara inoltre che ABC Dolomiti in qualità di ditta subappaltatrice per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate applica le medesime condizioni applicate da Ascoop come da punto di cui sopra”*;

dato atto che a seguito del tentativo di svolgere le verifiche all'interno del fascicolo virtuale (FVOE), non andato a buon fine in quanto il sistema informatico nazionale non consente di procedere alle verifiche dei subappaltatori da Fascicolo, l'Amministrazione ha dato avvio alle verifiche ex artt. 94 ss del D.Lgs. 36/2023 con il sistema tradizionale, ritenendo opportuno attendere l'ultimo giorno utile per l'autorizzazione al subappalto, al fine di ottenere dagli Enti competenti i certificati ed i documenti utili alla definizione del procedimento in corso;

ad oggi l'Amministrazione è in attesa di ricevere il certificato dell'Agenzia del Lavoro attestante che la cooperativa Ascoop soc. coop. è in regola con l'obbligo previsto dalla L. 68/1999 in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità (attestazione richiesta con nota prot. Opera n. 5102 di data 19/05/2025), mentre le ulteriori verifiche hanno dato riscontro positivo;

visto il contratto di subappalto, debitamente sottoscritto dalle parti in data 30/04/2025 (prot. Opera n. 4654 di data 05/05/2025) ed i relativi allegati portanti medesimo numero di protocollo e accertato l'inserimento della disciplina nello stesso:

- della clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione della Stazione appaltante;
- dell'indicazione degli oneri per la sicurezza come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008;
- della clausola contenente l'assunzione dell'appaltatore e subappaltatore degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, c. 9 della l. 136/2010 e gli obblighi in materia di legalità;
- della rinuncia ad avvalersi della clausola relativa al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 119, c. 11 del D-Lgs. 36/2023;
- della clausola *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Opera Universitaria di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”*;
- di garantire il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate;
- di aver preso visione del capitolato d'appalto;
- che l'impresa è in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico/professionale e valutazione rischi così come espressamente previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- di aver inserito (a seguito delle integrazioni richieste da Opera Universitaria con nota prot. Opera n.6006 di data 15/05/2025) la clausola di revisione dei prezzi analoga a quella prevista per l'appaltatore nel Capitolato speciale d'appalto; il costo della manodopera

riferito alle prestazioni affidate in subappalto nonché la qualità di grande impresa del subappaltatore e verificata, in quanto tale, l'assenza di sanzioni da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) mediante accesso al sito di tale Autorità;

vista la dichiarazione resa contestualmente alla suindicata istanza dall'impresa Abc Dolomiti soc. coop. sociale., ovvero che non esistono forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile tra le imprese Ascoop s.c. e ABC Dolomiti s.c.s.;

verificata la correttezza delle dichiarazioni di cui sopra e verificata la validità della documentazione prodotta;

verificata la regolare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento della ditta Ascoop soc. coop. e valutato che vi è sostanziale coerenza tra i servizi da subappaltare e l'oggetto sociale dell'impresa subappaltatrice e constatato altresì che non vi sono procedure concorsuali, fallimentari ovvero procedure di concordato preventivo per come si evince dalla visura camerale storica e dal prospetto di vigenza dell'impresa (prot. Opera n. 154656605 dd 19/05/2025);

preso atto che la cooperativa Ascoop soc. coop non intende avvalersi del pagamento diretto ai sensi dell'art. 6 del predetto Contratto di subappalto;

tenuto conto che, in virtù dell'importo contrattuale, l'Amministrazione non è tenuta alle verifiche ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

verificata la regolarità fiscale (prot. Opera n. 5409 dd 28/05/2025) e contributiva (prot. Opera n. 154656890 dd 19/5/2025) dell'Operatore economico;

accertato che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico delle imprese tenuto da ANAC (prot. Opera n. 154656832 dd 19/05/2025);

preso atto dell'esito delle verifiche del casellario penale, giunto con prot. Opera n. 5363 di data 27/05/2025;

preso altresì atto che:

- l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio e non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- non risultano gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- la partecipazione dell'operatore economico non ha determinato una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 36/2023 non diversamente risolvibile;
- non v'è stata distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura in essere;
- l'OE non ha fornito documentazione ovvero informazioni, dati o notizie di cui all'articolo 77, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e non ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto;

- non risulta che l'offerta dell'OE sia imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura;
- l'offerente non ha commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- le dichiarazioni presentate, a seguito delle verifiche, risultano veritiere (salvo la verifica ex art. 95 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 ancora in corso);
- non risultano casi di Pantouflage o revolving door ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001;

verificato che non è applicato dall'appaltatore al subappaltatore alcun ribasso sul costo della manodopera (prot. Opera n. 5124 di data 20/5/2025);

con il presente provvedimento si ritiene che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione all'impresa ABC Dolomiti s.c.s. ad affidare in subappalto i servizi summenzionati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023, all'impresa Ascoop soc. coop. con sede in Tione di Trento, via Damiano Chiesa n. 2/a codice fiscale 00443110226, partita IVA 00443110226, iscritto al Registro delle Imprese di Trento n. REA 95563, fatte salve le precisazioni di cui al determinato.

Si precisa che il servizio di gestione della palestra non ricade nel campo di applicazione dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n 3 per cui il presente provvedimento non necessita di acquisizione del Codice Unico di Progetto.

Si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse e che il responsabile del progetto, ai sensi dell'art. 15 c. 3 del D. Lgs. 36/2023, e DEC è individuato nella figura del direttore di Opera Universitaria, dott. Gianni Voltolini.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15, di data 28 novembre 2024 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 30 dicembre 2024 n. 2276;
- vista la I^ Variazione al Budget economico 2025-2027 e la I^ Variazione al Piano Investimenti 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6, di data 18 aprile 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 760 del 30 maggio 2025;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L.136.20210”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l’impresa Abc Dolomiti soc. coop. sociale, affidataria del servizio in oggetto, ad affidare in subappalto i “servizi ricreativi, culturali e sportivi” in particolare “l’attività di manutentore generale della struttura sportiva tramite la figura di cui al punto 9 dell’Allegato A) riferito al personale assunto per la gestione della struttura” per un importo orario di € 25,00 per 10 ore settimanali e “l’attività di coordinamento operativo del personale assegnato alla gestione sia della palestra di arrampicata che dal campo di gioco polivalente, sala fitness e soppalco tramite la figura di cui al punto 8 dell’allegato A) riferito al personale della struttura” per un importo orario di € 25,00 per 10 ore settimanali nei confronti dell’impresa all’operatore economico Ascoop soc. coop. con sede in Tione di Trento, via Damiano Chiesa n. 2/a codice fiscale 00443110226, partita IVA 00443110226 subordinatamente al positivo esito della verifica (ancora in corso) ex art. 95 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
2. di revocare il presente provvedimento nel caso in cui pervenisse all’Amministrazione esito negativo di cui al punto 1;
3. di dare atto che sia l’Impresa appaltatrice, sia l’Impresa subappaltatrice sono tenute ad ottemperare alle seguenti prescrizioni desumibili dalla normativa vigente in materia ed in particolare:
 - a) l’Impresa aggiudicataria deve trasmettere all’Amministrazione appaltante i seguenti documenti:
 - prima dell’inizio del servizio, la documentazione relativa all’Impresa subappaltatrice, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici;
 - b) l’Impresa subappaltatrice:
 - di adottare le misure necessarie in materia di sicurezza per le prestazioni affidate;
 - deve osservare integralmente per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono le prestazioni oggetto della presente autorizzazione;
4. di dare atto che l’impresa affidataria e l’impresa subappaltatrice sono tenute all’assolvimento degli adempimenti di cui all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e in particolare:
 - l’impresa appaltatrice deve comunicare alla compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza assicurativa, la presenza di subappaltatori prima che questi diano inizio ai servizi subappaltati, ai fini della validità della copertura assicurativa;
 - le parti non intendono procedere al pagamento diretto del subappaltatore;
5. di dare atto che il procedimento, per il quale è previsto un termine di 30 giorni, avviato come indicato in premessa e sospeso per il tempo necessario a produrre la documentazione richiesta dall’Amministrazione, termina con la data del presente provvedimento;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento a Abc Dolomiti soc. coop. sociale;
7. di trasmettere copia del codice di comportamento adottato dall'Ente.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA
